



Comune di Vaprio d'Adda
(Città Metropolitana di Milano)

COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER

VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E

DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2020



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

INDICE

Articolo 1.	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2.	Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 3
Articolo 3.	Autorità competente	pag. 4
Articolo 4.	Agenti accertatori	pag. 4
Articolo 5.	Atti di accertamento	pag. 5
Articolo 6.	Verbale di accertamento	pag. 5
Articolo 7.	Pagamento in misura ridotta	pag. 6
Articolo 8.	Introito dei proventi	pag. 6
Articolo 9.	Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie	pag. 6
Articolo 10.	Rapporto all'Autorità competente	pag. 7
Articolo 11.	Opposizione ai verbali di accertamento	pag. 7
Articolo 12.	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	pag. 8
Articolo 13.	Ordinanza-ingiunzione	pag. 9
Articolo 14.	Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza-ingiunzione	pag. 10
Articolo 15.	Riscossione coatta	pag. 10
Articolo 16.	Aggiornamento degli importi delle sanzioni	pag. 11
Articolo 17.	Destinazione delle cose confiscate	pag. 11
Articolo 18.	Altre disposizioni	pag. 11
Articolo 19.	Entrata in vigore	pag. 12
Articolo 20.	Norme transitorie e finali	pag. 12



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di competenza del Comune di Vaprio d'Adda per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme dei regolamenti ed ordinanze del Comune di Vaprio d'Adda.
2. Sono escluse dal presente provvedimento le ordinanze contingibili ed urgenti cui agli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. Lgs. N. 267/00 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. dirette a persone specifiche destinatarie delle ordinanze che impongono l'adozione o l'interruzione di specifici comportamenti non rientranti nella sola sfera amministrativa per le quali si applica la sanzione penale ex art. 650 C.P..
3. Qualora le ordinanze cui al comma 2 siano dirette ad una pluralità indeterminata di persone è applicabile la sanzione amministrativa regolamentata dal presente provvedimento.
4. Alle violazioni delle ordinanze e regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. integrate dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da un minimo edittale di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo edittale di € 500,00 (cinquecento/00), come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.. Qualora nelle ordinanze e regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni amministrative pecuniarie al di fuori di tali limiti, gli stessi sono rideterminati, nel limite minimo e massimo edittale, nell'importo indicato dal presente comma.
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo indicati al comma precedente.
3. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).
4. I regolamenti e le ordinanze comunali emessi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo delle sanzioni pecuniarie per le violazioni, nonché il termine e l'Autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richiesta di audizioni e irrogare sanzioni.



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

5. Qualora l'infrazione commessa abbia recato danno a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3 - Autorità competente

1. Agli effetti di quanto disposto all'art. 14 comma 3, all'art. 17 comma 4, all'art. 18 commi 1 e 2, all'art. 19 comma 2 e all'art. 20 della Legge n. 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità competente si intende, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. N. 267/00, il Dirigente o il Responsabile dell'Ufficio/Settore, dell'ufficio a cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza.

2. In via residuale, e se non altrimenti determinabile o, nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, la competenza spetta al Segretario Comunale.

3. E' fatto salvo che per il principio di salvaguardia da ogni ipotesi di conflitto di interesse e di tutela del diritto di difesa da esprimersi attraverso la garanzia di un giudizio imparziale a tutela dei diritti del cittadino, in nessuna fattispecie l'organo/ufficio di Polizia che ha accertato e contestato la violazione ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 689/81 può essere individuato come autorità cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 - Agenti accertatori

1. Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ex art. 57 c.p.p., dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nelle materia di competenza ed espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi

2. I soggetti di cui al comma 3 ex artt. 57 c.p.p. devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

Art. 5 - -Atti di accertamento

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge N. 689/81.

Art. 6 - Verbale di accertamento

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza e di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;
- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbalizzante.

3. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge N. 689/81.

4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

5. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

6. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.
7. All'atto della notifica del verbale di contestazione il provvedimento esce dalla disponibilità dell'agente/ufficio accertatore ed entra nella competenza dell'Autorità cui all'art. 17 della legge 689/81.
7. Notificato il verbale di accertamento l'agente/ufficio se l'organo/ufficio accertatore rileva vizi tali da richiedere l'annullamento in autotutela invia rapporto all'Autorità ex art. 17 che emette provvedimento nel termine cui all'art. 28 della Legge 689/81.
8. Solo per la casistica cui al comma 6, nel caso di mancata emissione nei termini cui all'art. 28 della Legge 689/81 il provvedimento si intende automaticamente archiviato.

Art. 7 - -Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 Legge N. 689/81, all'interno dei limiti edittali indicati dall'art. 2 del presente regolamento (da € 25,00 ad € 500,00), può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
2. In mancanza della Delibera di Giunta di cui al comma precedente, si applica il comma 1 dell'art. 16 Legge N. 689/81 che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, o se più favorevole, ad un terzo del massimo edittale, oltre alle spese di notifica ed accertamento; il versamento deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
4. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude il procedimento sanzionatorio. L'eventuale importo pagato in misura inferiore verrà tenuto in acconto del maggior importo dovuto.
5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere.



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

Art. 8 - -Introito proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Vaprio d'Adda fatto salvo ove specificatamente previsto da norma di legge/regolamento.

Art. 9 - Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- obbligo di rimozione di opere abusive;
- obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell'ipotesi in cui le norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze e dei regolamenti comunali comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire e trasmette copia all'autorità competente a ricever il rapporto ex art. 17 L. 689/81..

4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposita ingiunzione.

5. L'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione amministrativa accessoria della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della L. 689/81 e ss.mm.ii. e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R. 571/82.

Art. 10 - Rapporto all'Autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), in caso di mancato pagamento nei termini di legge, l'organo/ufficio accertatore provvede a trasmettere il rapporto ex art. 17 della L. N. 689/81, con la prova delle eseguite contestazione o notificazioni all'Autorità competente individuata nel Dirigente o Responsabile



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

dell'Ufficio/Settore competente per materia ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o, alternativamente, l'ordinanza di archiviazione;

2. Il Dirigente o Responsabile dell'Ufficio/Settore, nella determinazione dell'importo dell'ordinanza-ingiunzione, deve applicare i criteri indicati dall'art. 11 della L. 689/81 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Opposizione ai verbali di accertamento

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto individuata ai sensi del precedente art. 7 del presente regolamento, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima Autorità. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro idoneo mezzo ivi compresa la pec ove comunicata, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta ad essa.

4. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo del Comune di Vaprio d'Adda, ovvero inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, ai fini del computo dei termini previsti per proporre ricorso, lo stesso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 12 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni economiche disagiate autocertificabili nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere alla Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/81, il pagamento rateale della sanzione.



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.
3. Sulla richiesta di rateazione provvede l'Autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.
4. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta dell'importo e con le modalità di cui all'art. 26 della L. N. 689/81.
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

Art. 13 - Ordinanza-ingiunzione

1. Nel caso di ricorso, l'Autorità competente a ricever il rapporto, evitando la decorrenza del termine di prescrizione cui all'art. 28 della Legge 689/81, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo/ufficio che ha redatto il rapporto.
2. Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, l'Autorità competente cui all'art. 17 della legge 689/81, evitando la decorrenza del termine di prescrizione cui all'art. 28 della Legge 689/81, ricevuto il rapporto cui all'art. 10 del presente regolamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione l'Autorità competente a ricevere il rapporto, come individuata dal precedente articolo 3, ai sensi dell'articolo 11 della L. 689/81, deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni. La quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione viene quantificata entro i limiti edittali previsti.

4. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.

6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 14 - Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Gli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della ordinanza ingiunzione, devono provvedere al pagamento dell'importo stabilito dall'Autorità competente.

2. Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dall'art. 6 del D. Lgs. 150/11.

3. L'opposizione di cui al comma 1 si propone al Tribunale Ordinario mediante deposito nella cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di:

- urbanistica ed edilizia;



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

- di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- tributaria.

4. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 15 - Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 16 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 2.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'articolo 195 comma 3 del Decreto Legislativo 285/92 (Codice della Strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Art. 17 - Destinazione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli artt. 20 e 21 della Legge N. 689/81 e delle altre norme in materia.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29/07/1982 N. 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore a € 250,00 con i criteri di rotazione.

3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Art. 18 - Altre disposizioni

1. Le violazioni cui al D.P.R. 380/01 di competenza comunale sono, per il disposto dall'art. 27 del medesimo D.P.R., accertate ed irrogate dal funzionario dell'Ufficio competente in materia edilizia cui spetta la vigilanza ed è individuato come "Autorità Competente" laddove richiamata la dicitura.

2. Qualora non previsto da ulteriori regolamenti specifici, nel caso di inottemperanza ad ordinanza di demolizione il funzionario competente in materia edilizia non essendo prevista applicazione dell'istituto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 689/81 per l'applicazione della violazione cui all'art. 31 del D.P.R. 380/01 determina l'importo in base ai criteri generali dell'art. 11 della Legge 689/81 emettendo ingiunzione al pagamento di sanzione amministrativa nei limiti degli importi richiamati dal predetto articolo 31 del D.P.R. 380/01.

2. Dove applicabili le disposizioni cui alla Legge 689/81 per violazioni accertate ai sensi del D.P.R. 380/01 dal funzionario competente in materia edilizia l'Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 è individuata nel Segretario Comunale.

3. Per violazioni in materia edilizia accertate ai sensi del D.P.R. 380/01 con disposizioni stabilite dalla Legge 689/81 da soggetti cui ai commi 1 e 2 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale con disposizioni stabilite dalla Legge 689/81 l'Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 è il funzionario dell'Ufficio competente in materia edilizia per il disposto dal presente provvedimento.

3. Gli importi cui all'art. 2 commi 1 e 3 del presente Regolamento ed i criteri in esso contenuti sono applicabili anche ai Regolamenti Edilizi comunali laddove non diversamente indicato.

4. Gli importi cui all'art. 2 commi 1 e 3 del presente Regolamento ed i criteri in esso contenuti sono applicabili anche ai Regolamenti dei Tributi comunali laddove non diversamente indicato.

5. Ai sensi del comma 13bis dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 ed in tutti gli altri casi in esso richiamato, l'Ufficio comunale competente a ricevere il verbale cui al comma 13 del medesimo D.Lgs. - Ente proprietario della strada - è l'Ufficio Tecnico Comunale.



Comune di Vaprio d'Adda

(Città Metropolitana di Milano)

6. L'Ufficio competente ad emettere le sanzioni pecuniarie cui all' art. 23 del D,Lgs. 285/92, salvo diversamente previsto da altre norme, è la Polizia Locale.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.

2. Per quanto non disciplinato dal presente testo si rinvia alle norme contenute nella Legge N. 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.